

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461 805111



TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI AI FINI DELLA DETRAZIONE DEL 19%

Informativa n. 15

26 marzo 2021

Nella presente informativa si illustra l'obbligo di **tracciabilità dei pagamenti** richiesto dal **2020**, ai sensi dell'art. 1, comma 679, Legge n. 160/2019, ai fini della **detrazione del 19%** per gli **oneri** indicati nell'art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative.


Come si vedrà, in sede di redazione del Mod. 730/2021, andrà posta particolare attenzione al **controllo della documentazione** a supporto degli oneri interessati da detta novità.

TIPOLOGIE DI ONERI CHE NECESSITANO DI PAGAMENTO TRACCIABILE

Come accennato, l'**obbligo** dal 2020 di utilizzare un **metodo di pagamento tracciabile** per fruire della **detrazione del 19%** degli oneri indicati nell'art. 15, TUIR e in altre disposizioni è disposto dal **comma 679**, art. 1, Legge n. 160/2019 il quale recita:



"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto **con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento** previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".



Gli oneri di maggior frequenza soggetti all'obbligo di tracciabilità sono quindi i sequenti:

Prestazioni: mediche/specialistiche/riabilitative se effettuate in strutture private non accreditate SSN

Servizi resi in farmacia (esempio: misurazione pressione o servizio di consulenza)

Acquisto di mezzi per accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento di soggetti disabili (*)

Sussidi tecnici e informatici per soggetti disabili (*)

RIPRODUZIONE VIETATA

SEAC SPA © 2021

2





Strumenti compensativi per studenti con DSA (*)	
Assistenza generica e specifica per soggetto non autosufficiente	
Acquisto di autoveicoli per soggetto disabile	
Spese funebri	
Spese per intermediazione immobiliare	
Spese per attività sportive per ragazzi	
Spese veterinarie (**)	
Abbonamento al trasporto pubblico	
Spese per asili nido	
Premi di assicurazione	
Interessi passivi per mutui	

(*) Ammesso il pagamento in contanti se si tratta di dispositivo medico CE.

(**) Per l'acquisto di farmaci veterinari, in assenza di specifiche indicazioni, si consiglia il pagamento con mezzi tracciabili.

(***) Non è prevista la tracciabilità per la detrazione forfetaria per canoni di locazione.

Canoni di locazione per studenti universitari fuori sede (***)

(****) Tracciabilità richiesta anche dalle specifiche discipline.

Spese d'istruzione (universitaria e non)

Erogazioni liberali (****)

Per gli oneri sopra riportati, è, quindi, **esclusa la detrazione** nel caso di **pagamento in contanti**. Come si vedrà nel proseguo, sono comunque previste **specifiche eccezioni** all'obbligo di tracciabilità.

SISTEMI DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Si qualificano **come** "**tracciabili**" i pagamenti effettuati con i seguenti strumenti:

- versamenti bancari o postali, bollettini postali;
- carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e circolari, nonché "altri sistemi di pagamento" di cui all'art. 23, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.



L'Agenzia delle Entrate, con alcune Risposte ad Interpello, riportate nella successiva tabella, ha fornito chiarimenti in merito ai sistemi tracciabili.


Risposta ad Interpello 25 agosto 2020, n. 268	Considerando che non sono stati definiti puntualmente gli "altri sistemi di pagamento" citati nell'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, possono avere tali caratteristiche i pagamenti che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore, permettendo efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.	
Risposta ad Interpello 5 agosto 2020, n. 247		

RIPRODUZIONE VIETATA





Risposta ad Interpello 29 luglio 2020, n. 230	Sono ammesse le applicazioni di pagamenti via smartphone, collegate ad un conto corrente e gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati, a condizione che dalle rilevazioni contabili del conto corrente a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa, sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine dei controlli.
Risposta ad Interpello 11 giugno 2020, n. 180	Non rientra né tra i pagamenti tracciabili, né negli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, il circuito di credito commerciale , ovvero una piattaforma online che permette gli scambi di beni e servizi attraverso operazioni in compensazione tra gli iscritti, in sostituzione del pagamento in denaro



TIPOLOGIE DI ONERI CHE NON NECESSITANO DI PAGAMENTO TRACCIABILE

La Legge n. 160/2019, con il **comma 680**, all'art. 1, individua alcune eccezioni in relazione all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Ai sensi del citato comma, infatti:



"La disposizione di cui al comma 679 **non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'**acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale".

Le spese escluse dall'onere della tracciabilità ai sensi del comma 680 sono, pertanto, le seguenti.

Acquisto di medicinali

Tale spesa deve essere intesa nella più ampia accezione e, quindi, deve comprendere i farmaci "da banco", anche omeopatici, preparazioni galeniche e ticket sanitari.

In relazione ai **farmaci veterinari**, in assenza di una specifica disposizione di deroga, si ritiene consigliabile effettuare il pagamento con sistemi tracciabili.

Acquisto di dispositivi medici

Tale spesa comprende l'acquisto di prodotti/apparecchiature/strumentazioni che rientrano nella definizione di "dispositivo medico" dichiarati conformi con certificazioni/attestati di conformità e che riportano la marchiatura CE, in base alle direttive europee di settore. Sono ricomprese anche le protesi.






Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN

Sono ricomprese tutte le prestazioni sanitarie (analisi, terapie, cure odontoiatriche, visite specialistiche, prestazioni chirurgiche) purché rese da strutture, pubbliche o private, accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti **non opera**, oltre a quanto indicato nel comma 680, anche per le spese:

- deducibili, salvo che non sia espressamente contemplato dalla norma che le disciplina, come previsto, ad esempio, per la maggior parte delle erogazioni liberali;
- per cui è possibile beneficiare di una **percentuale di recupero diversa dal 19%**: si tratta degli oneri per cui è previsto un recupero del 26%, 30%, 35%, per i quali, tuttavia, è già richiesta la tracciabilità del versamento (ad esempio alle erogazioni alle ONLUS e per iniziative umanitarie).



Si propone una tabella riepilogativa degli oneri più frequenti non soggetti all'obbligo di tracciabilità:

Medicinali (farmaci da banco, ticket, preparazione gelenica, omeopatico)

Dispositivi medici

Prestazioni: mediche/specialistiche/riabilitative se effettuate in strutture private accreditate SSN

Canoni di locazione per i quali è prevista la detrazione d'imposta (*)

Oneri deducibili (**)

Detrazione 20% "bonus vacanze"

DOCUMENTAZIONE

L'obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile per la generalità degli oneri detraibili al 19% (salvo alcune eccezioni sopra analizzate) ha importanti **conseguenze sulla documentazione** che il contribuente deve produrre e conservare al fine del riconoscimento della detrazione.



Nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia fornito alcune indicazioni, **non è, comunque, ancora del tutto chiaro che tipo di documentazione debba essere presentata**. Si ritiene che, probabilmente, nei primi mesi dello scorso anno non sempre si è tenuto conto di tale obbligo, considerando anche che non era stata fornita ancora nessuna indicazione di prassi, quindi sarebbe auspicabile che per il primo anno di applicazione, l'Amministrazione finanziaria procedesse in via semplificata per i controlli da effettuare.

RIPRODUZIONE VIETATA

^(*) Ad eccezione dei canoni di locazione per studenti universitari fuori sede.

^(**) Verificare se la tracciabilità è richiesta dalla specifica disciplina del singolo onere.





Con **Risposta ad Interpello 2 ottobre 2020, n. 431**, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il contribuente, al fine di dimostrare la "tracciabilità" del pagamento, è tenuto a produrre al CAF/professionista abilitato la **prova cartacea della transazione/pagamento,** attestata:

- → dalla ricevuta della transazione (es. bancomat o comunque estratto conto bancario).
 La Risposta ad Interpello 19 ottobre 2020, n. 484 ha chiarito che l'onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito con il bancomat intestato ad un altro soggetto, con successivo "rimborso" in contanti da parte dell'intermediario;
- → dall'estratto conto bancario (carta di credito non è sufficiente la ricevuta Pos o bonifico bancario);
- → dalla copia del bollettino postale, del MAV o dei pagamenti eseguiti con pago PA.



Ricevuta di acquisto di abbonamento a mezzo pubblico, con allegata la transazione di fattura attestante il pagamento mediante bancomat.





Le spese per abbonamento del trasporto urbano necessitano di un pagamento tracciabile: come si nota, il contribuente ha, infatti, correttamente pagato l'onere con il bancomat. La spesa, quindi, può essere portata in dichiarazione dei redditi.

Nel caso di **pagamento con applicazioni via smartphone** (es. Paypal, Satispay, etc.) come chiarito dalla Risposta ad Interpello 29 luglio 2020, n. 230, il contribuente dovrà esibire all'Agenzia delle Entrate in caso di controllo, o ai CAF/professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità:

- il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto;
- l'estratto del conto corrente della banca a cui l'istituto si è collegato, attestante tutte le informazioni
 circa il beneficiario del pagamento. Se dall'estratto conto bancario non si evincono dette informazioni, va
 presentata anche copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

Merita evidenziare che, generalmente, nelle fatture elettroniche e nei documenti commerciali, **viene indicato il metodo di pagamento utilizzato**.

Si ritiene che tale **indicazione** (che si ricorda essere un dato facoltativo della fattura elettronica), qualora esistente, **potrebbe (e dovrebbe) soddisfare** la condizione della **tracciabilità** del pagamento.

Ad oggi tuttavia l'Agenzia delle Entrate non si è pronunciata in merito: **sarebbe auspicabile un'apertura in tal senso**, anche considerando che la richiesta di documentazione aggiuntiva (ricevuta bancomat, estratto conto della carta di credito o bancario, etc.) in presenza di una fattura completa dei dati necessari, si tradurrebbe in un (inutile) aggravio dei controlli a carico degli operatori.


RIPRODUZIONE VIETATA







Estratto di fattura attestante il pagamento mediante bancomat.



In mancanza della prova documentale "cartacea", l'Agenzia delle Entrate ammette l'annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, dell'utilizzo di un metodo tracciabile da parte del percettore delle somme, che ha ceduto il bene o effettuato la prestazione di servizio.

L'annotazione "manuale", con timbro e firma del professionista/dell'impresa che ha percepito le somme, dovrebbe rendere non necessario allegare la prova dell'utilizzo del mezzo tracciabile (es. estratto conto bancario). Anche in questo caso, **sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale** da parte dell'Agenzia, che confermi tale possibilità ed il fatto che si possa considerare valida anche l'annotazione "manuale" su fatture e documenti commerciali "nativi elettronici".



Prestazione sanitaria con annotazione "manuale" del pagamento con mezzo tracciabile



RIPRODUZIONE VIETATA





Si supponga che il contribuente abbia pagato con strumenti tracciabili la prestazione dell'osteopata, ma abbia perso la ricevuta del bancomat: l'assenza della prova documentale può essere superata se il percettore delle somme attesta che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili.

Infine, se la spesa detraibile sostenuta dal contribuente **non è soggetta alla tracciabilità** (es. farmaci) non si deve procedere a nessuna verifica in relazione al pagamento effettuato, potendosi ammettere anche l'utilizzo del contante.



Documento commerciale farmaco con pagamento contanti

FARMACIA Bellini Dr. Enrico Via Malombra 10 20100 MILANO P.IVA 04483050122			
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE FARMACO	IVA	PREZZO(i)	
1 025669072 FARMACO	10%	11,70	
1 Preparazione gale TOTALE COMPLESSIVO	4%	12,90 24,60	
DI CUI IVA (PAGAMENTO CONTANTE) PAGAMENTO ELETTRONICO NON RISCOSSO RESTO IMPORTO PAGATO 04/05/20 8:23 DO	C N. 125	1,56 24,60 0,00 0,00 0,00 24,60	
RT1BMPR002043			
DETTAGLIO PAGAMENTI PAGAMENTO CONTANTE		24,60	

FARMACO		24,60	
TOTALE DETRAIBILE		24,60	
ID 730 ONLINE: 101606009103000011			

Nel caso in esame, come si nota, il contribuente ha effettuato un pagamento in contanti: non perde la detrazione dell'onere, in quanto ha acquistato dei farmaci che non necessitano di un pagamento tracciabile per la detraibilità.